

Legge federale sui politecnici federali

(Legge sui PF)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ... febbraio 2016¹,
decreta:

I

La legge sui PF del 4 ottobre 1991² è modificata come segue:

Art. 3a Collaborazione con terzi

Nell'ambito degli obiettivi strategici e delle istruzioni del Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono costituire società, partecipare a società oppure collaborare in altro modo con terzi al fine di adempiere i propri compiti.

Art. 16a, rubrica, nonché cpv. 1 e 2

Limitazioni all'ammissione

¹ Il Consiglio dei PF può, su domanda della Direzione della scuola e qualora motivi di capacità lo esigano, limitare l'ammissione al ciclo di studi bachelor o master agli studenti in possesso di un attestato estero che dà accesso agli studi superiori. Le limitazioni possono riferirsi a singoli indirizzi accademici o al numero totale dei posti di studio presso i PF.

² Su domanda della Direzione della scuola il Consiglio dei PF può decidere di limitare l'ammissione a tutti gli studenti di un ciclo di studio che prepara a una formazione clinica in medicina.

Art. 17 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Gli altri membri del Consiglio dei PF ricevono un mandato di diritto pubblico dalla Confederazione. Il Consiglio federale stabilisce l'indennità e le altre condizioni contrattuali.

Titolo della sezione 3 e art. 20a e 20b da inserire prima del titolo del capitolo 3

Sezione 3: Garanzia dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica

Art. 20a Regole, procedura e sanzioni

¹ I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.

² I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.

³ Le sanzioni per la violazione di queste regole si fondano sulle disposizioni in materia di diritto del personale e sulle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.

Art. 20b Fornitura e richiesta di informazioni

¹ Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono fornire informazioni, nel singolo caso e su precisa richiesta scritta, agli organi di università nazionali ed estere nonché a istituti di ricerca o di promozione della ricerca incaricati di individuare e sanzionare comportamenti scientifici scorretti, in particolare per sapere:

- a. se i loro membri hanno violato le regole dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica o se sussiste il sospetto fondato di una tale violazione;
- b. quali sanzioni sono state inflitte alle rispettive persone.

² Essi possono, dal canto loro, chiedere informazioni su eventuali violazioni o sul sospetto di eventuali violazioni delle regole da parte dei loro membri agli organi competenti di altri istituti con cui intrattengono o intendono stringere partenariati di ricerca.

³ Le informazioni possono essere fornite o richieste soltanto se sussiste il sospetto fondato di violazione delle regole dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica.

⁴ Alle persone interessate deve essere comunicato per scritto, al più tardi nel momento in cui le informazioni vengono fornite o richieste:

- a. a chi sono state fornite o a chi sono state richieste;
- b. a quale scopo sono state fornite o richieste.

RS

¹ FF...

² RS 414.110

2016-.....

⁵ Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca possono rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni alla persona interessata se questo potrebbe compromettere un procedimento penale. Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento si informa senza indugio la persona interessata, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

⁶ Il diritto a fornire o a richiedere informazioni si prescrive in cinque anni dal momento in cui il Consiglio dei PF, i PF o gli istituti di ricerca sono venuti a conoscenza della sospetta violazione delle regole. Il termine è interrotto da qualsiasi atto istruttorio. La prescrizione assoluta è di dieci anni.

Art. 24, rubrica e cpv. 4

Composizione, nomina e revoca

⁴ Il Consiglio federale può revocare per motivi gravi i membri del Consiglio dei PF durante il loro mandato.

Art. 24a *Comitati*

Il Consiglio dei PF può formare comitati.

Art. 24b *Obbligo di fedeltà*

¹ I membri del Consiglio dei PF adempiono i propri compiti e obblighi con ogni diligenza e tutelano in buona fede gli interessi del settore dei PF.

² Il Consiglio dei PF adotta le misure organizzative necessarie per tutelare gli interessi del Consiglio dei PF ed evitare conflitti d'interesse.

Art. 24c *Pubblicazione delle relazioni d'interesse*

¹ I membri del Consiglio dei PF rendono pubbliche le loro relazioni d'interesse prima di essere nominati.

² I membri del Consiglio dei PF comunicano a intervalli regolari eventuali cambiamenti delle loro relazioni d'interesse al dipartimento competente.

³ Se una relazione d'interesse non è conciliabile con la funzione di membro del Consiglio dei PF e viene proseguita, il DEFR chiede al Consiglio federale la revoca dalla funzione di membro.

³ Il Consiglio dei PF informa nel quadro del rendiconto annuale sulle relazioni d'interesse dei suoi membri.

Art. 25 cpv. 1 lett. a

¹ Il Consiglio dei PF:

- a. definisce la strategia del settore dei PF nell'ambito degli obiettivi strategici del Consiglio federale;

Titolo prima dell'articolo 33

Capitolo 5: Obiettivi strategici e finanze

Art. 33 *Obiettivi strategici*

¹ Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni, entro i limiti consentiti dalla legge, gli obiettivi strategici per il settore dei PF. Consulta previamente il Consiglio dei PF.

² Gli obiettivi strategici determinano in particolare le priorità e gli obiettivi del settore dei PF per quanto concerne l'insegnamento, la ricerca e le prestazioni nonché i principi secondo cui i mezzi finanziari sono assegnati ai PF e agli istituti di ricerca.

³ Essi sono conformi al limite di spesa della Confederazione tanto nei tempi quanto nei contenuti.

⁴ Se motivi gravi e non prevedibili lo richiedono, il Consiglio federale può modificare gli obiettivi strategici durante il periodo di validità.

Art. 33a *Attuazione*

¹ Il Consiglio dei PF provvede all'attuazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale.

² Il Consiglio dei PF conclude ogni quattro anni accordi sugli obiettivi con i PF e gli istituti di ricerca. In caso di disaccordo sul contenuto o sull'attuazione degli accordi sugli obiettivi, decide in via definitiva.

³ Il Consiglio dei PF ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione. A tal fine, si fonda in particolare sulle proposte budgetarie presentate dai PF e dagli istituti di ricerca.

Art. 34 *Rendiconto*

¹ Il Consiglio dei PF sottopone ogni anno al Consiglio federale i seguenti documenti:

- a. il rapporto sul raggiungimento degli obiettivi strategici;
- b. la relazione sulla gestione;
- c. il rapporto di verifica dell'organo di revisione;
- d. il rapporto del Controllo federale delle finanze, qualora quest'ultimo abbia verificato il settore dei PF nell'anno corrispondente.

Art. 34b^{bis} Trasferimento dell'utilizzazione

¹ Il settore dei PF può cedere temporaneamente a terzi l'utilizzazione dei fondi di proprietà della Confederazione.

² Il Consiglio federale può prescindere dalla trasmissione dei ricavi derivanti dal trasferimento, purché siano di modesta entità e il trasferimento dell'utilizzazione sia nell'interesse della Confederazione.

Art. 34d cpv. 2 e 2^{bis}

² L'importo delle tasse d'iscrizione per gli studenti svizzeri e per gli studenti domiciliati in Svizzera deve essere socialmente sopportabile.

^{2bis} Per gli studenti stranieri che prendono domicilio in Svizzera a scopo di studio o che non hanno domicilio in Svizzera possono essere fissate tasse d'iscrizione più alte; queste possono ammontare al massimo al triplo delle tasse d'iscrizione degli studenti di cui al capoverso 2.

³ ... Nel contempo propone al Consiglio federale il discarico sottoponendogli una proposta sull'impiego dell'eventuale eccedenza di ricavi.

⁴ Il Consiglio dei PF pubblica la relazione sulla gestione una volta approvata.

*Art. 35a, rubrica e cpv. 5**Finanze e contabilità*

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulle finanze e la contabilità.

Art. 35a^{bis} Sistema di controllo interno e di gestione del rischio

Nel quadro del mandato del Consiglio federale, il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca gestiscono ognuno un sistema di controllo interno e di gestione del rischio.

Art. 35a^{ter}

Articolo 35a^{bis} in vigore.

Art. 35a^{ter} cpv. 1

¹ Il Consiglio dei PF istituisce il servizio «Audit interno».

Art. 35a^{quater} Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) amministra le liquidità del settore dei PF nell'ambito della sua tesoreria centrale.

² L'AFF concede al settore dei PF prestiti a condizioni di mercato per garantirne la solvibilità necessaria allo svolgimento dei suoi compiti.

³ L'AFF e il Consiglio dei PF definiscono i particolari in un contratto di diritto pubblico.

*Titolo prima dell'articolo 36***Capitolo 6a: Trattamento dei dati****Sezione 1: Sistemi d'informazione concernenti il personale e la gestione degli studi***Titolo prima della sezione 2 e articoli 36c–36e da inserire prima del titolo del capitolo 7**Art. 36c Registrazione e trattamento dei dati*

¹ Nell'ambito di progetti di ricerca i PF e gli istituti di ricerca possono registrare e trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, qualora sia necessario per il progetto di ricerca.

² Essi garantiscono l'osservanza delle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati.

Art. 36d Anonimizzazione, conservazione e distruzione dei dati

¹ Non appena lo scopo del trattamento lo consente, i PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché i dati personali siano anonimizzati e conservati entro i termini da essi stabiliti.

² Se lo scopo e l'utilità del progetto di ricerca non ne consentono l'anonimizzazione, i dati della ricerca riferiti a persone possono essere conservati in modo sicuro per al massimo 20 anni.

³ Trascorso tale termine devono essere distrutti, fatte salve le disposizioni della legge federale del 26 giugno 1998⁴ sull'archiviazione.

Art. 36e Obbligo d'informazione

¹ I PF e gli istituti di ricerca sono tenuti a informare le persone interessate della raccolta e del trattamento di dati personali in relazione con un determinato progetto di ricerca.

³ RS 235.1

⁴ RS 152.1

² Questo obbligo di informazione sussiste anche se i dati personali devono essere raccolti presso terzi. In tal caso i PF e gli istituti di ricerca garantiscono che l'obbligo di informazione venga adempiuto dai terzi. In caso contrario, informano senza indugio le persone interessate.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.